

IMPORTANTE
NON SOTTOVALUTARE
QUESTA CIRCOLARE

Milano, 20 ottobre 2014
Prot. 02/2014

OGGETTO: **Sanzioni e Decreto Italiano FLEGT/EUTR (comprensivo del sistema sanzionatorio)**

Gentile Associato,

Ti informiamo che il Consiglio dei Ministri del 19 settembre scorso ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo attuativo del Regolamento CE n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità Europea, e del Regolamento (UE) n. 995 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce **gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati** meglio noto come Regolamento Legno o EUTR, si attende a giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Regolamento Legno è vigente in tutti i 28 Paesi dell'Unione dal 3 marzo 2013 e vieta la commercializzazione di legno e prodotti derivati di provenienza illegale, il Regolamento distingue due ruoli con differenti obblighi:

- **OPERATORE**: chi immette **per la prima volta** legno o prodotti derivati sul mercato UE, deve attuare un sistema di dovuta diligenza che gli permetta di valutare il rischio di immettere sul mercato legno tagliato illegalmente, se il rischio è trascurabile può acquistare in conformità al

Sede/Headoffice
Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano
Italy • Tel +39.02.80604.1
Fax +39.02.80604.391-2
C.F. 97228150153

federlegnoarredo.it

Regolamento, se non è trascurabile deve mettere in atto delle azioni di mitigazione del rischio, oppure rinunciare all'acquisto;

- **COMMERCIANTE:** chi acquista per rivendere legno o prodotti derivati **già immessi** sul mercato UE, deve tracciare gli acquisti e conservare le informazioni per almeno cinque anni

Ferma restando la diretta applicabilità dei Regolamenti dell'Unione Europea negli Stati membri, l'atto legislativo nazionale, con riferimento al sistema di licenze Flegt ed al Regolamento Legno (EUTR) **determina:**

- a) l'Autorità Competente preposta all'attuazione sia del Regolamento (CE) n. 2173/2005 (FLEGT) che del Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR), individuata nel Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettuerà anche i controlli;
- b) l'Autorità Competente (MIPAAF) cura i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti e con gli organismi di controllo (*monitoring organization*) ufficialmente riconosciuti;
- c) per le licenze FLEGT: 1) la licenza FLEGT è messa a disposizione dell'Autorità Competente preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico, ai fini del controllo e dell'immissione in libera pratica nella Comunità Europea; 2) l'Autorità Competente e l'agenzia delle dogane e dei monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua italiana a spese dell'importatore; 3) gli importatori devono versare un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT (tariffe e modalità di versamento verranno stabilite con Decreto del Mipaaf di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs.);
- d) per l'EUTR: al fine di consentire il programma dei controlli previsto dal Regolamento Legno è istituito il "Registro degli Operatori" (i requisiti per l'iscrizione, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto e le modalità di versamento saranno individuate con Decreto del MIPAAF di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs.);

- e) viene istituita la “Consulta FLEGT e Timber Regulation” al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attività di attuazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR.

Il Decreto inoltre, all'articolo 6, determina le **SANZIONI** in caso di violazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR come di seguito riferito (allegiamo inoltre tabella sintetica):

- chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati da Paesi aderenti a un accordo di partenariato (VPA) in mancanza di licenza FLEGT è punito con l'ammenda da Euro 2.000 ad Euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno;
- l'operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile del Paese di produzione (raccolta del legno) è punito con l'ammenda da Euro 2.000 a Euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno;
- nei due casi sopra riferiti, se dai fatti deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente ed è sempre disposta anche la confisca del legno e dei prodotti derivati.
- se l'operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati non dimostra, attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri, di aver posto in essere e mantenuto le disposizioni nel sistema di Dovuta Diligenza, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli Organismi di Controllo riconosciuti dalla Commissione Europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5 a Euro 5.000 per ogni 100 kg di merce, con un minimo di Euro 300 fino ad un massimo di 1 milione di euro;
- se l'operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati non tiene o non conserva per 5 anni o non mette a disposizione gli appositi registri (art. 5 del regolamento di esecuzione UE n. 607/2012) è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000;

- il commerciante che non conserva per almeno 5 anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150 a Euro 1.500;
- l'operatore che non si iscrive al registro degli operatori è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.200.

Gli operatori possono adottare e mantenere aggiornato un proprio sistema di dovuta diligenza, oppure adottare quello di un organismo di controllo (*monitoring organization*).

È di notevole importanza evidenziare che il Decreto Legislativo prende come riferimento i sistemi di Due Diligence predisposti dagli Organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione Europea per valutare se l'operatore ha esercitato la dovuta diligenza.

La *monitoring organization* (MO) è un soggetto avente personalità giuridica e sede legale nell'Unione Europea, viene ufficialmente riconosciuto dalla Commissione Europea come tale e deve:

- **valutare** periodicamente il Sistema di Due Diligence e conferire agli Operatori il diritto di usarlo;
- **verificare** l'uso corretto del Sistema di Due Diligence da parte di tali Operatori;
- **compiere** opportuni interventi qualora un Operatore non usi adeguatamente il sistema, informando, fra l'altro, le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell'operatore.

In Italia opera **Conlegno, prima *monitoring organization* italiana riconosciuta in Europa**, di cui la nostra Associazione è promotrice. Le procedure del sistema di due diligence di una *monitoring organization* devono ritenersi la regola dell'arte di una Due Diligence nel pieno rispetto del Regolamento Legno. Tutte le informazioni sono disponibili su www.conlegno.eu/Legnok

Per maggiori informazioni o consulenze presso la Tua azienda sono disponibili sul sito www.conlegno.eu/Legnok oppure contattate la nostra task force Due Diligence:

Domenico Corradetti (E-mail: domenico.corradetti@federlegnoarredo.it - tel. 0280604/338)

Stefano Dezzutto (E-mail: stefano.dezzutto@federlegnoarredo.it - tel. 0280604/568)

Giuseppe Fragnelli (E- mail: giuseppe.fragnelli@federlegnoarredo.it ; tel. 0280604/628)

Claudio Garrone (E- mail: claudio.garrone@federlegnoarredo.it - tel. 0280604/311)

Cordiali saluti.

Sebastiano Cerullo
Responsabile Area Legno

